

## Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura

### Denial in sexual recidivism. A critical review of the scientific literature

Georgia Zara

#### Abstract

Sex offending especially greatly disturbs Western society. The condemnation of it amplifies when denial is the offender's response. The assumption tested in Courts and in literature is that denial exacerbates the risk of recidivism, and its eradication would help responsibility acceptance. The paper assumes that (a) denial is not directly associated with sexual recidivism; (b) denial plays a significant role as a marker of treatment.

This critical review of the literature shows that denial is not *per se* a criminogenic need, and its impact with recidivism is dubious, at best almost irrelevant, at least for certain types of sex offenders.

Interventions designed to evaluate rather than eliminate denial could be more effective because they can provide knowledge about the offenders' responsibility needs, about when and how they are more likely to justify their behaviour to avoid responsibility, and show when offenders are ready to face their sexual deviance or when their denial is instead grounded in their innocence.

**Key words:** sex offending • denial • minimization • recidivism • treatment

#### Riassunto

Il fenomeno della violenza sessuale affligge in particolar modo la società occidentale. La condanna sociale nei confronti di essa è maggiore quando la risposta dell'autore di reato è accompagnata dal diniego. L'ipotesi esaminata nei tribunali ed in letteratura è che il diniego inasprisca il rischio di recidivismo e che eradicarlo possa promuovere l'assunzione di responsabilità. L'articolo assume che (a) il diniego non sia direttamente associato al recidivismo sessuale; (b) il diniego possa avere un ruolo significativo se considerato come bersaglio del trattamento.

Questa rassegna critica della letteratura mostra come il diniego non sia di per sé un bisogno criminogenico e come il suo impatto sul recidivismo sia dubbio, se non quasi irrilevante, almeno in alcuni autori di reati sessuali.

Interventi mirati a valutare piuttosto che ad escludere dal trattamento coloro che manifestano diversi livelli di diniego possono rivelarsi maggiormente efficaci, poiché possono fornire conoscenze sulla responsabilità degli autori di reato, sul come e quando essi siano più inclini a giustificare il proprio comportamento per sottrarsi alla responsabilità, oppure a mostrare quando siano pronti ad affrontare la propria devianza sessuale o quando, invece, stiano prendendo in considerazione la possibilità di chiedere aiuto, oppure, anche se improbabile ma non impossibile, quando il loro diniego sia piuttosto frutto dell'innocenza.

**Parole chiave:** reati sessuali • diniego • minimizzazione • recidivismo • trattamento

---

Per corrispondenza: Georgia Zara, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino, Via Po 14, 10123 Torino.  
E-mail: georgia.zara@unito.it

Georgia Zara, Ph.D, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, Email: georgia.zara@unito.it

# Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura

“Ci sono nella memoria di ogni uomo cose che egli non rivela a tutti, ma solo agli amici. Ci sono anche cose che egli non rivela neppure agli amici, ma solo a se stesso, e in gran segreto. Ed infine ci sono cose che un uomo teme di rivelare perfino a se stesso, ed ogni uomo perbene accumula un certo numero di cose del genere”

Dostoevsky, 1864, *Memorie dal sottosuolo*, p. 89.

## Introduzione

La sessualità è la dimensione più intima e privata della persona; la sua violazione non ha nulla a che vedere con il desiderio, il piacere o l'intimità. Essa implica un'offesa alla dignità e alla libertà umana; le conseguenze sono pervasive e diventano un'ipoteca che pesa sulla qualità della vita della persona offesa. Evidenze cliniche e vittimologiche suggeriscono che l'entità dell'offesa è ulteriormente intensificata dalle manifestazioni di diniego e di minimizzazione dell'autore di reato di fronte all'accusa, durante il processo e, spesso, anche nel corso dell'esecuzione della pena.

La letteratura psico-criminologica e clinica (Lund, 2000; Ware & Harkins, 2015; Schneider & Wright, 2004; Yates, 2009) indica che tutti gli autori di reati sessuali negano totalmente o in parte i reati a loro contestati (Happel & Auffrey, 1995); anche quando condannati in via definitiva tendono comunque a qualificare e giustificare il proprio comportamento attribuendo all'esterno le cause degli eventi abusanti (Maruna & Mann, 2006); quando riconoscono la propria responsabilità sono portati a minimizzare i danni e le conseguenze sulle vittime (Langton, Barbaree, Harkins, Arenovich, McNamee, Peacock, et al., 2008; Marshall, Marshall, Serran, & O'Brien, 2013). In molti casi il diniego perdura anche durante il periodo detentivo, dopo la scarcerazione (Schlank & Shaw, 1996) e nel corso del trattamento (Levenson, 2011). È per questo che i reati di natura sessuale elicitano reazioni sociali punitive contro i perpetratori molto più radicali rispetto ad altri tipi di reati violenti e contro la persona. Reazioni così marcate si appellano ad un sistema di giustizia più severa, non solo reattiva, ma interventzionista e tutelante.

Tuttavia continuare a negare anche a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna fa sorgere forti preoccupazioni circa la presa in carico del diniego ed il suo ruolo all'interno del processo di assunzione di responsabilità.

Se il diniego risulta una reazione di *default* in tutti gli aggressori sessuali e se gli aggressori sessuali però si differenziano per natura delittuosa (reati sessuali *hand on* versus *hand off* versus reati *on line*), per le persone offese coinvolte (minori versus adulti versus anziani), per tipologia della carriera criminale (eterogena versus specializzata; recidiva versus occasionale versus primaria), per le caratteristiche degli aggressori sessuali (aggressori maschi versus aggressori femmine versus aggressori adolescenti) ne consegue che esso

non possa essere considerato un fattore discriminante il livello di rischio di ricaduta criminale sessuale. Allo stesso modo però la sua influenza non può essere ignorata, non solo perché il diniego è la risposta che caratterizza almeno la prima reazione che l'autore di reato sessuale ha di fronte all'accusa e alla denuncia, ma soprattutto per le implicazioni giuridiche da cui conseguono quelle sociali, trattamentali, vittimologiche.

## 1. Violenza sessuale e diniego: la fossa ed il pendolo

L'ipotesi maggiormente indagata sia presso i tribunali che nella letteratura scientifica è che il diniego in tutte le sue forme (dal totale rifiuto dell'evento, al non riconoscimento del danno, alla minimizzazione delle conseguenze sulle vittime, alla convinzione di non aver bisogno di aiuto) aumenti il rischio di recidivismo. Numerose decisioni in ambito giudiziario sono influenzate dal presupposto che il diniego sia un aspetto da sopprimere ed è opinione comune che l'efficacia del sistema penale e del trattamento dipendano da questa procedura di eliminazione. L'eliminazione dovrebbe però verificarsi subitaneamente già nella fase processuale così che il superamento del diniego diventerebbe un criterio di inclusione in un programma trattamentale (McGrath, Cumming, Burchard, Zeoli, & Ellerby, 2010). Secondo questa prospettiva l'assenza di diniego contribuirebbe anche all'assunzione di responsabilità.

In questo articolo si assume che (a) il diniego non sia direttamente associato al recidivismo sessuale; (b) il diniego giochi un ruolo significativo come bersaglio del trattamento. Se il primo assunto è corretto, la revisione della letteratura andrà falsificando l'ipotesi secondo la quale il diniego costituisce un fattore criminogenico legato alla ricaduta criminale. Ne deriva pertanto che se anche il secondo assunto risulta valido, le evidenze scientifiche andranno mostrando come il diniego debba essere più correttamente considerato un fattore di responsabilità o rispondenza che indica l'obiettivo verso il quale l'intervento dovrebbe tendere, e non un criterio di selezione per inserire o escludere la persona da un programma trattamentale.

Questo lavoro si struttura in tre sezioni. La prima sezione rappresenta una sintesi della ricerca empirica sugli autori di reato sessuale, sul rischio di recidivismo e sulle risposte della giustizia penale. La seconda include una revisione della letteratura psico-criminologica sul diniego. La terza sezione è un'analisi della dimensione della responsabilità al trattamento da parte degli aggressori sessuali a partire dai fattori che la letteratura scientifica riconosce come rilevanti nel percorso di accettazione e completamento del trattamento, e nella sua efficacia riabilitativa misurata in termini di riduzione del rischio di ricaduta criminale.

## 2. Evidenze scientifiche sulle carriere criminali sessuali

Al fine di comprendere il rischio che gli aggressori sessuali pongono in essere per le persone offese e per la società nel suo complesso è importante partire dalle statistiche criminali.

Alcune assunzioni riguardanti la carriera criminale dei *sex offenders* sono impropriamente basate sul fatto che questi autori di reato appartengono a differenti tipologie (Lieb, Quinsey, & Berliner, 1998), sono specializzati in reati di natura sessuale (Lussier, 2005), sono più inclini a ricadere in reati sessuali (Harris, Smallbone, Dennison, & Knight, 2009), commettono reati ad una più alta frequenza (Miethe, Olson, & Mitchell, 2006), meritano condanne più severe da parte del sistema giudiziario (Tewksbury, Mustaine, & Payne, 2011), dovrebbero essere sottoposti a registrazione e notifica alla comunità (Zgoba & Levenson, 2012), dovrebbero affrontare il test del poligrafo dopo la condanna (Rosky, 2012), dovrebbero essere sempre sottoposti ad un trattamento specializzato obbligatorio (Burdon & Gallagher, 2002).

Contrariamente a quanto sostenuto dall'opinione pubblica, i dati penali mostrano che i tassi di recidivismo sessuale sono inferiori rispetto a quelli degli altri reati (Hanson & Morton-Bourgon, 2005, 2009; Harris, Knight, Smallbone, & Dennison, 2011). Negli Stati Uniti il tasso di recidivismo sessuale, misurato con un arresto per un nuovo reato sessuale commesso, era pari al 5.3% in un periodo di 3 anni (*Bureau of Justice Statistics*, 2003). In Inghilterra e in Galles la proporzione di ricondanna penale per un nuovo reato sessuale era pari al 6% e questo tasso risultava stabile perfino per coloro che erano stati monitorati con un *follow-up* di 6 anni (Hood, Shute, Feilzer, & Wilcox, 2002). In Italia la proporzione di individui con precedenti penali, condannati per un nuovo reato sessuale, rispetto all'intera popolazione di individui condannati, era, per gli anni 2000-2011, del 3.3% (Istat Statistiche Criminali Penali, 2000-2011). Il relativamente basso tasso di recidivismo sessuale, al quale le statistiche rimandano, non attenua la gravità delle conseguenze che questi reati determinano già la prima volta in cui sono stati messi in atto, indipendentemente dal rischio di essere ripetuti. Inoltre questi tassi di recidivismo sessuale possono dipendere dal fatto che molti reati non vengono denunciati (numero oscuro) oppure che molti autori rimangono ignoti (numero grigio). Inoltre nel contesto italiano, a differenza di quello anglosassone, non sembra essere stata ancora realizzata una banca dati a cui aver accesso per analizzare il tasso di reati sessuali commessi annualmente, l'incidenza degli stessi rispetto ad altri reati di violenza, e per calcolare la recidiva specifica. Inoltre la tradizione sanzionatoria in tema di reati sessuali in Italia, pur basandosi su una sempre più accresciuta sensibilità sociale in materia di violenza sessuale, e ritenendo importante attivare, in linea con gli altri legislatori europei, un inasprimento delle norme penali specie a protezione dei minori, presenta, però, come sostiene Macri (2016), la rilevante criticità di essere esposta al potere discrezionale che hanno le corti di bilanciare le circostanze aggravanti con altre di segno opposto, anche solo le generiche, potendo dichiarare prevalenti le attenuanti.

In un precedente studio italiano (Traverso, 1999), in occasione del progetto WOLF, era stato rilevato che il tasso di recidiva per reati sessuali in Italia era più elevato rispetto a quello rilevato utilizzando i dati ISTAT, risultando pari al

17.9%. Interessante specificare che dai dati raccolti per questo studio si evinceva come le vittime privilegiate fossero adulte piuttosto che individui minorenni. Certamente in linea con quanto Carabellese e colleghi (2012) sostengono, a fronte di una legislazione italiana realmente attenta al rispetto e alla salvaguardia dei diritti personali delle persone offese, sembrano poche le iniziative di ricerca volte allo studio del recidivismo sessuale e alla prevenzione di tale tipologia di crimine.

Ai fini di questa analisi quello che sembra rilevante, è leggere questi dati alla luce dell'evidenza scientifica perché è solo individuando cosa realmente esiste dietro le dinamiche sessualmente abusanti che si può pensare di poter agire in modo efficace.

In linea con il paradigma delle carriere criminali (Piquero, Farrington, & Blumstein, 2003; Farrington, 2003) gli individui coinvolti in una lunga e prolifica carriera criminale sono per lo più eterogenei e raramente si specializzano in un particolare tipo di reato (Zara, 2005). Ne consegue che quello che risulta rilevante in questo tipo di ricerche è differenziare tra *sex offenders* specializzati o *puri*, ovvero individui criminali che commettono solo reati di natura sessuale, e *individui criminali eterogenei*, ovvero individui che sono persistenti, la cui carriera criminale è caratterizzata da reati di diversa natura, secondo un pattern di *escalation* progressiva (da reati meno gravi a reati sempre più gravi). In questi casi un reato grave e violento come quello sessuale emergerebbe all'apice del loro coinvolgimento delittuoso (Zara & Farrington, 2016). Riconoscere queste differenze è fondamentale in quanto i bisogni criminogenici e i processi di rischio alla base dell'offensività messa in atto sono diversi e necessitano di interventi contraddistinti.

Nel *Cambridge Study in Delinquent Development* (CSDD), uno studio longitudinale prospettico sullo sviluppo delinquenziale e antisociale nel corso della vita in un campione di 411 individui maschi seguito a partire dall'età di 8 anni, i reati sessuali erano rari, con circa il 3% di individui condannati per questo tipo di reati, lungo un periodo di *follow-up* di oltre 50 anni (Piquero, Farrington, Jennings, Diamond, & Craig, 2012). Inoltre per questo tipo di reati non si era registrata continuità antisociale dall'età minorile all'adulthood, e pochi individui recidivi nel CDSS erano aggressori sessuali.

In un lavoro di meta-analisi condotto da Hanson e Morton-Bourgon (2005), su 82 studi sul recidivismo che coinvolgevano 1.620 risultati e 29.450 *sex offenders*, è emerso che la maggior parte degli aggressori sessuali tendeva a ricommettere un reato non sessuale, piuttosto che sessuale. In un *follow-up* di 15 anni, il 24% degli aggressori sessuali maschi e adulti erano stati riarrestati per un nuovo reato sessuale (Harris & Hanson, 2004). I tassi di recidivismo variavano in presenza dei fattori di rischio rilevati (storia criminale, atteggiamenti procriminali, preferenza di vittima, età dell'aggressore sessuale). Per esempio, un gruppo di molestatori di bambini, con un interesse per preadolescenti maschi, aveva riportato il più alto tasso di recidivismo (35%) su un periodo di *follow-up* di 15 anni (Harris & Hanson, 2004).

Nonostante gli aggressori sessuali tendano a ricommettere più frequentemente nuovi reati sessuali rispetto ad altri criminali, la maggior parte dei nuovi reati sessuali viene commessa da individui che non sono conosciuti e registrati come aggressori sessuali (*Bureau of Justice Statistics*, 2003). Harris e

colleghi (2011) hanno esaminato i reati di un campione di aggressori sessuali, che continuavano ad essere ad alto rischio anche dopo aver scontato la pena, e che erano rinviati ad una serie di procedure di monitoraggio e controllo regolamentata dalla normativa sulla violenza sessuale statunitense (*Sexual Predator Laws*) (Prentky, Barbaree, & Janus, 2015). Lo stesso campione era già stato esaminato in uno studio precedente (Harris, Smallbone, Dennison, & Knight, 2009). I risultati del *follow-up* hanno evidenziato che questi aggressori sessuali erano più a rischio di ricaduta criminale generale e sessuale. Gli stupratori erano più a rischio, dei molestatori di bambini, di ricaduta criminale generale e violenta. I molestatori di bambini erano più a rischio di essere coinvolti in una carriera criminale specializzata (e.g., caratterizzata da soli reati sessuali) rispetto agli stupratori, la cui carriera criminale tendeva ad essere maggiormente eterogenea (e.g., caratterizzata da reati di diversa natura e gravità). Questi risultati sono stati confermati da altre ricerche (Blockland & Lussier, 2015; Lussier & Cale, 2013; Zara & Farrington, 2016; Zara & Jung, *under submission*) dalle quali è emerso che i criminali coinvolti in una carriera criminale eterogenea tendevano ad essere più prolifici e criminalmente attivi rispetto a coloro coinvolti in una carriera criminale specializzata; era anche più probabile che ricadessero nel reato e che fossero coinvolti in reati violenti; non erano però presenti differenze rispetto al rischio di recidivismo sessuale (Zara, 2018, *forthcoming*).

Il clamore che i reati sessuali richiamano è appesantito dall'impatto emotivamente devastante che hanno sulle vittime e sulla società, specie quando gli autori di reato negano quanto hanno fatto. In casi come questi un clima di esplosione punitiva e condannante raggiunge l'apice. Il diniego è visto come un ulteriore affronto alla vittima; viene interpretato come una strategia per evitare la condanna o comunque come un modo per ottenere una pena ridotta; è visto come un modo per avere dei benefici in sede di esecuzione della pena; è considerato come una barriera che ostacola il trattamento; è percepito come un impedimento alla desistenza criminale.

Gli avanzamenti empirici in tema di violenza sessuale sono stati importanti, anche se alcune problematicità sono emerse proprio sul tema del diniego negli aggressori sessuali, in quanto l'evidenza scientifica ha raggiunto risultati che sembrano andare in una direzione differente rispetto al senso comune, alle aspettative e ai valori sociali. Il mondo scientifico ha nondimeno una grande responsabilità nell'offrire al sistema della giustizia penale informazioni basate sull'evidenza clinica ed empirica, che permettano di andare al di là del senso comune e che aiutino a discriminare accuratamente coloro che sono ad alto rischio da coloro che non lo sono, e che allo stesso tempo siano propositivi nel suggerire come intervenire per impedire che questi individui possano trovarsi nella condizione di ricadere nel reato.

### 3. Il diniego nelle meta-analisi

La violenza sessuale può essere fronteggiata riducendo quei bisogni criminogenici che contribuiscono in maniera diretta alla commissione del reato: il diniego sembra non essere uno di questi.

I *bisogni criminogenici* (Andrews & Bonta, 2010; Bonta,

2002; Bonta & Wormith, 2007) sono fattori di rischio psicologici *dinamici* in quanto *modificabili* attraverso l'intervento trattamentale, *dimensionali*, quindi indicativi di un differente livello di rischio, *psicologici* nel senso di rimandabili all'individuo, alle condizioni psicosociali e psicopatologiche implicate che lo spingono alla commissione delittuosa e che sostengono la sua persistenza criminale (Zara, 2018, *forthcoming*).

Da una meta-analisi (Hanson & Bussiere 1998) condotta su 61 studi è emerso che i più robusti e indipendenti predittori di recidivismo sessuale erano legati a dimensioni criminogeniche specifiche quali la devianza sessuale e l'interesse sessuale nei confronti di bambini, misurato con la valutazione fallometrica. Lo stile di vita criminale e la personalità antisociale erano i migliori predittori di recidivismo generale e violento. Il fallimento nel completare un programma trattamentale era risultato un modesto predittore di recidivismo sessuale, mentre fattori psicologici quali diniego, mancanza di rimorso, mancanza di empatia nei confronti della vittima, bassa motivazione nei confronti del trattamento avevano una bassa e insignificante relazione con il recidivismo. Risultati simili sono stati confermati da due meta-analisi successive di Hanson e Morton-Bourgon (2005, 2009). La prima ha esaminato sia gli studi sulla devianza sessuale sia quelli controversi che cercavano di esplorare il ruolo del diniego nel rischio di recidiva sessuale; la seconda ha considerato i potenziali fattori modificabili (e.g. bassa autostima, diniego) per comprendere il peso che hanno nelle dinamiche post-reato. I risultati sono stati chiari per quanto riguarda il ruolo che i bisogni criminogenici generali (e.g. personalità antisociale e carriera criminale) e specifici (e.g. devianza sessuale) hanno rispettivamente nell'acutizzare il recidivismo generale e violento, e nel recidivismo sessuale. Dimensioni psicologiche come il diniego e la minimizzazione sono risultate poco significative nel processo recidivante. Studi empirici più recenti hanno riportato risultati simili. Nunes e colleghi (2007) hanno trovato che gli aggressori sessuali che ammettono i loro reati e quelli che negano ricadono nel reato con la stessa frequenza (10-15% dopo 5 anni). Nonostante questi risultati siano stati replicati diverse volte, molti di questi studi hanno esaminato solo i dati aggregati e pertanto risulta difficile discriminare l'impatto che il diniego, inteso anche come espressione di un pensiero distorto, ha sui reati sessuali a seconda dei diversi aggressori sessuali coinvolti. Harkins, Beech, e Goodwill (2010) hanno esaminato il diniego, la motivazione e il rischio in un gruppo di 180 individui criminali, osservando un pattern differente a seconda del livello basso o alto di rischio. Coloro che erano ad alto rischio e che riportavano anche un livello di diniego assoluto erano ricaduti nel reato con una frequenza significativamente inferiore rispetto a coloro che avevano ammesso il reato. Coloro che erano a basso rischio ma che riportavano un livello di diniego assoluto erano più recidivi anche se questi risultati non erano statisticamente significativi. Questi studi suggeriscono che il diniego agirebbe da fattore protettivo negli aggressori sessuali valutati attuarialmente e risultati ad alto rischio. Langton e colleghi (2008) hanno seguito un gruppo di 436 aggressori sessuali al fine di esaminare l'effetto del diniego e della minimizzazione sul recidivismo, controllando per tratti psicopatologici, tipologia di aggressori sessuali, fallimento nel completare il trattamento, e recidivismo sessuale misurato attuarialmente. Quando diniego e minimizzazione venivano

valutati in modo dicotomico non risultavano significativi predittori di recidivismo sessuale. Tuttavia per un sottogruppo di 102 aggressori sessuali che avevano partecipato solo parzialmente ad un programma trattamentale, l'interazione tra il rischio attuariale e una misura dimensionale di minimizzazione era risultata significativa per predire il recidivismo sessuale nel 17.8% dei casi. Questi risultati devono essere interpretati con cautela, dal momento che il livello di alto rischio di ricaduta criminale era, in questo studio, mediato dalla presenza di altre variabili, quali i tratti psicopatici.

Nunes e colleghi (2007) hanno esaminato l'estensione dell'effetto interattivo tra diniego e rischio: gli aggressori sessuali che negavano ogni reato sessuale messo in atto non differivano per livello di rischio, per tratti psicopatici o per recidivismo sessuale e violento da coloro che avevano ammesso i propri reati. In altre parole, queste evidenze empiriche erano concordi nel riconoscere che il diniego non era un robusto, significativo e indipendente predittore di recidivismo sessuale. Un effetto interattivo tra diniego e rischio di recidivismo era moderato dalla relazione con la vittima, così che coloro che avevano messo in atto reati sessuali di incesto, erano più a rischio di ricaduta criminale se negavano rispetto a coloro che ammettevano. Per gli aggressori sessuali non coinvolti in reati di incesto, il diniego era associato ad una diminuzione del livello di rischio rispetto a coloro che ammettevano i propri reati.

Altri studi (Knight & Thornton, 2007) riportano risultati divergenti e contro-intuitivi rispetto al rapporto tra accettazione di responsabilità e recidivismo, e tra diniego e minimizzazione e recidivismo. Le differenze sono dipese dalla tipologia di aggressori sessuali. Quando gli stupratori non assumevano alcuna responsabilità rispetto ai propri reati e manifestavano alti livelli di diniego e minimizzazione, il livello di recidivismo era particolarmente alto. L'ammissione poteva costituire per questi aggressori sessuali un peso emozionale, cognitivo e sociale troppo ingombrante da gestire e non meritevole di essere considerato visti i pochi guadagni implicati (e.g. evitare una nuova condanna risulta irrilevante in chi ha una lunga carriera criminale). Per i molestatori di bambini gli effetti erano opposti: all'aumentare della responsabilità per i reati commessi, aumentava il livello di recidivismo. Infatti quanto più alto il livello di diniego e di minimizzazione, minore il livello di recidivismo sessuale. In casi come questi l'ammissione potrebbe quasi agire da processo di sdoganamento del tabù dell'incesto e svincolare inoltre la persona dall'umiliazione e dallo stigma sociale che questi reati comportano. Una volta che si è riusciti a riscattarsi dal diniego come processo di impedimento ammissivo e comportamentale, il rischio di ricaduta criminale sembra aumentare. È possibile che, qualora tali tabù persistano, essi agiscano come un *buffer* contro la ricaduta nel reato, anche in assenza di ammissione.

Quando il diniego diventa, usando le parole di Scheff (1994), un modo per "vergognarsi di vergognarsi", esso non risulta una risposta adattiva. Infatti quando gli aggressori sessuali vivono un senso profondo di vergogna tendono a nascondersela dietro rabbia e aggressività oppure assumono un atteggiamento ritirato, nascondendosi nel silenzio. In uno studio che analizzava sia individui ufficialmente non criminali che individui criminali è emerso che il senso di colpa era quella emozione morale più adattiva, mentre la vergogna aveva un peso emotivo e un costo sociale difficil-

mente gestibile, dalla quale potevano scaturire reazioni recidivanti (Tangney, Stuewig, Mashek, & Hastings, 2011).

Altri studi hanno esplorato il ruolo del diniego, della minimizzazione della gravità dell'aggressione o l'attribuzione esterna della colpa in altre forme di violenza, come quella domestica (Henning & Holdford, 2006). Questi autori hanno raccolto i dati provenienti da un campione di 2.824 individui condannati per violenza domestica. Nonostante i più deneganti tra loro fossero meno aderenti al trattamento, non erano più a rischio di recidivismo rispetto a quelli che avevano ammesso il proprio comportamento abusante. Tra gli individui violenti che Henning e Holdford (2006) hanno incontrato e che avevano ammesso la propria responsabilità, solo una esigua minoranza aveva riconosciuto che le proprie azioni erano sbagliate ed aveva provato un attivo e spontaneo rimorso. Un altro sottogruppo di individui aveva invece ammesso quanto successo, non per questioni di riconoscimento del danno e della propria responsabilità negli eventi, ma per il fatto che aggredire la compagna era parte della loro routine relazionale ed era irrilevante per loro che si trattasse di qualcosa di socialmente inaccettabile. È possibile che tratti di personalità psicopatici abbiano contribuito ad un più elevato livello di rischio di recidivismo nonostante l'ammissione dei fatti durante le interviste.

#### 4. Disciplina normativa per gli autori di reato sessuale

Il diniego e il rischio ad esso associato sono visti in ambito giuridico in modo diverso da come vengono visti in ambito psicologico e scientifico. Ed è per questo che è importante esaminare le differenze.

L'immagine dei *sex offenders* come di predatori lungo l'intero ciclo di vita (LaFond, 2005) e come criminali pericolosi, che commettono violenze sessuali in modo persistente per tutto il corso della loro carriera criminale (Lieb, Quinsey, & Berliner, 1998) va a supportare l'idea della priorità della punizione su quella del trattamento dei *sex offenders*, come se questo fosse il modo di poter garantire protezione; ma non è così. Intervenire per trattare e per prevenire significa avere come priorità le vittime e la comunità, in quanto solo passando attraverso il *trattamento-coming-riabilitazione* dell'autore di reato (Birgden & Cucolo, 2011) si può impedire la sua ricaduta criminale.

La crescente preoccupazione della società verso i *sex offenders* fa però pressione sui governi e sulla politica affinché ai programmi di prevenzione e trattamento si preferiscano risposte coercitive. L'idea giuridica e sociale di fondo è che gli individui che commettono questi delitti dovrebbero essere condannati, detenuti, supervisionati perché si è convinti che questo sia il modo diretto ed efficace di ridurre il rischio di recidiva. Ad esempio i *District Courts* (in USA), il *Parole* o *Tribunal Boards* (in Inghilterra o in Galles) o il Magistrato di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Con la riforma penitenziaria del 1975 si perviene in Italia all'istituzione di un Magistrato di Sorveglianza che deve specificata-

(in Italia) sono chiamati a decidere: sul segnalare un autore di reato come “aggressore sessuale” e specificare termini e condizioni da implementare alla sentenza o al momento del rilascio in comunità dopo la detenzione; sul detenere o trasferire un *sex offender* ad un regime di minore o maggiore sicurezza; sul richiedere un trattamento obbligatorio; sull'accertamento, conferma o revoca della pericolosità sociale; sul sottoporre a registrazione e notifica dopo il rilascio; sul chiamare un esperto per stabilire se l'autore di reato sia idoneo a misure alternative alla detenzione o alla libertà vigilata; sul considerare la possibilità di richiesta di visite familiari, permessi premio e un trasferimento in una comunità trattamentale.

Nelle società occidentali sono stati compiuti alcuni sforzi legislativi<sup>2</sup> volti a proteggere la società dai *sex offenders*,

per assicurare il rispetto della legge nell'esecuzione delle sanzioni penali. La Magistratura di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati. Il Magistrato di Sorveglianza è chiamato a svolgere funzioni di vigilanza e controllo (e.g., vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena, sovrintende alle misure di sicurezza personali), di interventi a controllo amministrativo (e.g., approva il programma di trattamento individualizzato dei condannati e internati, accoglie i provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno, decide sulle licenze e permessi premio ai condannati), di emanazione di provvedimenti giurisdizionali (e.g., provvede alla dichiarazione di abilitazione, professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, accerta su richiesta del PM o d'ufficio la persistenza della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza). Un altro ruolo importante svolto dal Magistrato di Sorveglianza è quello di vigilare sull'organizzazione degli Istituti penitenziari, segnalando al Ministero della Giustizia le esigenze dei servizi. Il Magistrato di Sorveglianza, oltre le funzioni monocratiche sopra accennate, è anche componente del Tribunale di Sorveglianza e viene anche inserito in un organo giurisdizionale collegiale. L'art. 70 della Legge n. 375/75 introduce la sezione di sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza è un organo collegiale e specializzato, composto da magistrati togati e da esperti non togati, specializzati in campo psicologico, medico, psichiatrico, criminologico, educativo e pedagogico. Svolge compiti giurisdizionali sia in primo grado (e.g. concessione della liberazione condizionale, ammissione alla detenzione domiciliare oppure affidamento al Servizio sociale, e relativa revoca o dichiarazione di cessazione, differimento dell'esecuzione delle pene) che in grado di appello (e.g. applicazione di misure di sicurezza fuori dall'istruzione o giudizio oppure trasformazione *in melius* o *in pejus* di queste misure, decisioni sulle impugnazioni proposte contro alcuni provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza).

Sono questi gli organi della vicenda esecutiva che possono garantire che alla pena sia conferita una concreta identità responsabilizzante. Realizzare questo significa prevedere uno spazio dedicato non solo alla rieducazione, ma al trattamento realmente individualizzato, orientato alla diminuzione dei bisogni criminogenici appropriato ai bisogni di rispondenza del singolo detenuto, specie quando si parla di individui coinvolti in reati come quelli sessuali. Per un'analisi approfondita sul tema si rimanda alla letteratura specialistica (Canepa & Merlo, 2010; Caprioli & Vicoli, 2011).

- 2 *Regolamento USA – Lo Jacob Wetterling Act*, approvato dal Congresso degli Stati Uniti nel 1994, ha stabilito che i *sex offenders* debbano registrare indirizzo ed informazioni personali presso le forze dell'ordine. La Legge di Megan (1994) ha permesso l'ac-

mettere in moto speciali disposizioni di controllo che rendono più difficile l'implementazione di misure alternative alla detenzione per questo tipo di autore di reato rispetto ad ogni altra tipologia di criminale (Habenton, 2009; Petrunik,

cesso pubblico a registri informativi e successivi emendamenti del *Wetterling Act* hanno richiesto agli Stati di pubblicare informazioni sui *sex offenders* incarcerati all'interno di siti Internet. Nel 2006, l'*Adam Walsh Act* ha inasprito i termini della notifica e registrazione dei *sex offenders* (SORN), aumentando la durata della registrazione e la pena per i *sex offenders* che non si sono registrati. La mancata registrazione è stata equiparata ad un crimine, con una pena da 1 a 10 anni di carcere (*Adam Walsh Child Protection and Safety Act del 2006*, 2006).

Le istituzioni in USA hanno, inoltre, emanato leggi urbanistiche per controllare dove i *sex offenders* vivono, ponendo restrizioni sui luoghi dove essi possono circolare e risiedere (Duwe, Donnan, & Tewksbury, 2008). Questa forma di supervisione ha, inoltre, incluso l'utilizzo del monitoraggio elettronico per seguire gli spostamenti degli autori di reato nella comunità e del poligrafo per verificarne la responsabilità (Vess, 2011).

*Provvedimenti in UK* – Con il *Criminal Justice Act* del 2003 è stata formalizzata nel Regno Unito la Multi-Agency Public Protection Arrangements (MAPPA) (Kemshall, Mackenzie, Wood, Bailey, & Yates, 2005). Prima che gli emendamenti fatti dall'ordine correttivo entrassero in vigore, il *Sexual Offences Act* (2003) stabiliva che un *sex offender* incarcerato per 30 o più mesi dovesse essere soggetto a notifica per la vita (i.e. il registro dei *sex offenders*). La Corte Suprema ha dichiarato che il provvedimento di notifica a tempo indefinito era incompatibile con l'Articolo 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (rispetto per la vita privata e familiare). Nel 2012 è stato emanato un nuovo regolamento. Gli individui non usciranno dal registro automaticamente e agli autori di reato sarà richiesto di fare domanda di revisione della loro notifica alla polizia. Ciò potrà avvenire una volta che essi abbiano completato un periodo minimo di tempo all'interno del sistema di notifica (15 anni dalla prima notifica successiva al rilascio dalla detenzione per gli adulti e 8 anni per i giovani). Attualmente i più importanti provvedimenti utilizzati nel Regno Unito sono il *Sexual Offences Prevention Order*, il *Risk of Sexual Harm Order*, il *Foreign Travel Order* ed il *Notification Requirements* (*The Sexual Offences Act* 2003, Parte Due). È stato, inoltre, emanato il *Child Sex Offender Disclosure Scheme*, conosciuto come la Legge di Sarah 2011 (Lipscombe, 2012) in seguito ad una campagna di mobilitazione quando Sarah, una bambina di otto anni, è stata assassinata da un pedofilo incarcerato nel 2000. Questo sistema agisce come un registro informativo dei *sex offenders* dove i genitori possono domandare informazioni circa un individuo specifico.

Ci sono molti altri Paesi che possiedono un registro dei reati sessuali che dispone di meccanismi di revisione tra cui: Australia, Canada, Francia, Irlanda, Italia, Sud Africa. Questi meccanismi, comunque, differiscono tra loro. Alcuni di essi includono una revisione portata avanti da un tribunale, mentre in Francia la revisione è portata avanti dall'accusa. In Italia il meccanismo di revisione è di competenza di un'autorità giuridica specifica del Tribunale di Sorveglianza che sorveglia, monitora, modifica l'esecuzione della pena e concede benefici e misure premiali. Oltre a soddisfare i requisiti del sistema penale, un autore di reato incarcerato deve anche dimostrare un qualche grado di consapevolezza della gravità del crimine commesso ed alcuni segnali di pentimento e di ammissione del reato. Questo è considerato un pre-requisito rispettivamente per un'efficace riabilitazione, una possibile rieducazione, una valutazione del rischio adeguata e per un'attenuazione della condanna.

2003). Per esempio, il diniego viene ampiamente considerato ai fini della determinazione della pena (si pensi in Italia all'art. 133 c.p.)<sup>3</sup>, nell'esecuzione della pena e nella programmazione del trattamento per l'autore di reato. Esso viene considerato un fattore psicologico dinamico rilevante sia per prevenire la persistenza sessualmente abusante, sia per contribuire ad evitare l'esclusione o l'abbandono del trattamento riabilitativo o il fallimento dello stesso. Non è irrilevante richiamare, a questo punto, l'attenzione sul fatto che la normativa italiana prevede che per i condannati per reati sessuali, diversamente dai detenuti per altri reati, l'accesso ai benefici premiali e alle misure alternative alla detenzione è subordinato ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.

In linea con tale prospettiva, gli aggressori sessuali dovrebbero pertanto essere esenti dal diniego già prima di entrare in un programma trattamentale, il che "è come chiedere loro di curarsi almeno in parte prima di ricevere il trattamento" (Schneider & Wright, 2004, p. 7).

#### 4.1 Diniego vs. assunzione di responsabilità: la cornice giuridica

Una prospettiva giuridica più conservativa vede il diniego, la minimizzazione e la mancata presa in carico della propria responsabilità come fattori rilevanti nel recidivismo sessuale, così che gli autori di reato che continuano a negare la propria condotta negativa, anche quando sono considerati colpevoli, sono ritenuti incapaci di cambiare. Nonostante le evidenze del contrario, o almeno di alcune indicazioni che sollevano il dubbio, molti programmi trattamentali richiedono che i *sex offenders* ammettano il proprio coinvolgimento nell'abuso, la propria responsabilità e manifestino motivazione verso il cambiamento (McGrath, et al., 2010).

Queste idee trovano accoglimento in diverse aree della giustizia penale. Quando si considera il processo decisionale che conduce alla condanna o all'assoluzione di un imputato, diversi fattori extra-giuridici sembrano entrare in gioco già nella *cross examination* o esame incrociato e influenzano il ragionamento del giudice (Forza, Menegon, & Rumiati, 2017). È infatti nella definizione di *cross-examination* come di "arte scientifica" (Gulotta, 2012, p. xxv) che assumono importanza determinante l'intelligenza personale e sociale oltre che la competenza e la preparazione personale.

"Nella *cross-examination* si interroga qualcuno di cui,

- 3 Nell'esercizio del potere discrezionale [...], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
  1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
  2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
  3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
    1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
    2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
    3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
    4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

spesso, non si conosce che cosa sa e che cosa vuol dire; non per sapere da lui, ma per far sapere a un altro, appunto il giudice, spesso assumendosene il rischio" (Gulotta, 2012, p. xxvi).

In altre parole il rischio risiede nel trovare un equilibrio tra la speranza di porre domande che possano migliorare la situazione presente e l'ansia di chiedere qualcosa che possa invece pregiudicarla ulteriormente. Robinson, Jackowitz e Bartels (2012) hanno individuato che tra i fattori extra-giuridici che maggiormente condizionano la presa di decisione, la reazione dell'autore di reato di fronte all'accusa e alla condanna e il comportamento processuale sono tra quelli più significativi. I giudici che devono emettere la sentenza o le giurie chiamate a decidere possono essere influenzati dagli avvocati della difesa, che fanno leva sull'ipotetico rimorso e ammissione di responsabilità come terreno per richiedere una pena ridotta oppure dal pubblico ministero che richiama l'attenzione sulla mancanza di tale rimorso per richiedere la condanna più severa possibile.

A questo proposito, sembra interessante l'analisi di Lanza (2011), in tema di difficile neutralità nella decisione del giudice penale, l'esperienza di giudizio in collegi ordinari e asimmetrici (Tribunale per i minorenni, Sezione per i minorenni presso la Corte di appello, Magistratura di Sorveglianza e Corte di Assise d'appello). Le considerazioni che presenta sono infatti rilevanti in tutti i gradi di giudizio e nelle fasi di esecuzione della pena. L'esperienza professionale ha permesso a Lanza (2011):

"di affermare che il senso di disprezzo e di disgusto, che può determinare un fatto illecito grave, obiettivamente rivoltante, è sicuramente – *coeteris paribus* – un motivo di rafforzamento degli sforzi nella ricerca della responsabilità dell'autore, mentre una condizione di minimizzazione dell'illecito (espressa nei collegi asimmetrici dalla suggestiva espressione: «forse l'avrei fatto anch'io») è sicuramente il primo ingrediente per un trattamento sanzionatorio di favore nei confronti dell'autore" (p. 366).

Questi aspetti erano già stati presi in considerazione ben oltre settant'anni fa da Saraceno (1940) che sosteneva che il convincimento del giudice non è fatto di sola ragione e di operazioni logiche, essendo ineliminabile l'intrusione di altri elementi personali e soggettivi tipici di chi giudica (le variabili della decisione).

Per quanto una serie di norme costituzionali stabilisca che l'imputato ha il diritto di rimanere in silenzio (Lavarini, 2012) e di non auto-incriminarsi (Feldman, 2004; Maiano, 2006) e che un autore di reato non può essere punito sulla sola base del diniego, della mancata assunzione di responsabilità o della mancata apertura al trattamento (Hess & Packer, 2012), alcune decisioni penali non sono esenti dall'influenza di questi aspetti.

Alcuni casi giudiziari possono essere d'aiuto nella comprensione di questi aspetti.

*Gilfillen vs. State* (1991) ha concluso che quando un autore di reato non si è dichiarato colpevole, ma è stato condannato pur negando la propria responsabilità, il tribunale non può insistere per ottenere un'ammissione di colpa come requisito per una misura alternativa alla detenzione così come non dovrebbe sfruttare il diniego della colpa come base per revocare la liberazione condizionale.

*Mace vs. Amestoy* (1991) ha sancito che la revoca della

liberazione condizionale ad un autore di reato, per il fatto di aver rifiutato di ammettere il rapporto sessuale intercorso con la figlia della compagna, violava il diritto del Quinto Emendamento contro l'auto-incriminazione.

*Stato vs. Imlay* (1991) ha deliberato che il diritto costituzionale per l'autore di reato sessuale di non auto-incriminarsi proibisce la revoca della liberazione condizionale fondata sul rifiuto di confessare il reato. L'imputato, Imlay, era stato condannato per aggressione sessuale. Era stato obbligato ad entrare in un programma trattamentale per autori di reato sessuale per evitare l'incarcerazione ed aveva partecipato a numerose sessioni di trattamento prima che gli venisse comunicato dal terapeuta che non soddisfaceva più i requisiti per il programma, dal momento che si rifiutava di ammettere la propria colpa. Come conseguenza, il giudice di primo grado impose ad Imlay di scontare la pena in detenzione. In appello, la Suprema Corte del Montana aveva osservato come l'incarcerazione di Imlay fosse motivata dal suo rifiuto di ammettere la propria colpa (249 Mont. At 88-89).

In *Stato del Kansas vs. Donald James Baum* (2001) la sentenza di 21 mesi si era basata su un resoconto dell'esperto che aveva sollevato alcune questioni, tra cui se la presenza di un fattore aggravante come il negare la propria colpa violasse effettivamente i diritti costituzionali dell'imputato. Inoltre, la Corte aveva ordinato una disposizione aggiuntiva. La ragione per questa disposizione derivava dalla conclusione di un esperto (Dr. Huddleston) secondo la quale Mr. Baum era pericoloso per la società in assenza di un trattamento e che tale trattamento non poteva essere adeguatamente somministrato a causa del suo rifiuto di riconoscere la necessità del trattamento stesso. Era opinione della Corte che Mr. Baum senza un trattamento specifico per autori di reato sessuale fosse ad alto rischio di ricaduta (*State of Kansas v. Baum*, 2011).

In *Stato del Montana v. James Osborne* (2007) era stato asserito che la revoca della sospensione di una condanna non aveva violato il diritto di Osborne contro l'auto-incriminazione e che si era basata sul fallimento dell'uomo a completare un programma trattamentale per autori di reato sessuale. Osborne aveva deposto di non aver completato il trattamento poiché era innocente e perché aveva difficoltà a frequentare le sessioni di gruppo. Sebbene la Corte avesse stabilito che non era richiesto a chi partecipava al programma di ammettere la propria colpa per completarlo in modo soddisfacente, l'uomo era stato condannato ad otto anni nella prigione dello Stato del Montana, con quattro anni di sospensione.

Specificamente, il Manuale delle linee guida sulla pronuncia delle sentenze (2010) riconosce una diminuzione nella gravità del reato se la difesa dimostra chiaramente l'accettazione da parte dell'autore della responsabilità del reato stesso e lo fa in tempi non sospetti, ovvero prima di una possibile sentenza di condanna. Pertanto alcuni tribunali riconoscono il senso di colpa e l'espressione di rimorso come fattori attenuanti che vanno ad incidere sulla determinazione della pena. Infatti in *Stato vs. McKinney* (1997) l'imputato aveva ammesso il proprio reato sessuale nei confronti della figlia, aveva iniziato un percorso psicologico, aveva espresso rimorso, e questo era stato valutato positivamente. Inoltre la disponibilità della famiglia di riaccoglierlo era stata vista sia come attenuante il reato sia come potenziale promotore per la riabilitazione.

Altri tribunali si sono addirittura espressi sul fatto che l'assenza di senso di colpa e di espressione di rimorso o di sofferenza sono fattori aggravanti.

In *Stato vs. Clegg* (2001) la Corte aveva inferito la mancanza di rimorso dal fatto che l'imputato continuasse a rifiutare di assumere la propria responsabilità. L'esperto designato dal tribunale, che aveva condotto la valutazione, aveva messo in discussione una possibile prognosi positiva dato che l'imputato negava di aver commesso alcun reato sessuale.

In *McAbee vs. Stato* (2002) la mancanza di rimorso era stata considerata come un'aggravante nello stabilire la sentenza, notando in questa mancanza un indicatore del rischio dell'individuo di commettere nuovi reati in futuro.

In *Price vs. Stato* (2002) una Corte dell'Indiana aveva decretato che l'affermazione dell'autore di reato, che aveva dichiarato di essere 'molto dispiaciuto per ciò che era successo', era 'nel migliore dei casi equivoca' e 'molto lontana da una piena accettazione di responsabilità' (Robinson, Jackowitz, & Bartles, 2012, p. 745). Inoltre, la Suprema Corte della Pennsylvania (*Commonwealth v. Tirado*, 2005) aveva emesso una sentenza senza attenuanti a causa della mancanza di rimorso credibile, portando a supporto di ciò il fatto che di fronte alle scuse dell'autore di reato la Corte aveva «ascoltato le sue parole [...] ma che le parole non valevano nulla. Lei è stato giudicato sulla base delle sue azioni» (Robinson, et al., 2012, pp. 746-747).

In Italia la situazione non è meno complessa. In un caso di abuso sessuale nei confronti di una minorenni di 14 anni, figlia della nuova compagna, un uomo è stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione. Nella motivazione della decisione della sentenza si legge quanto segue: «osserva il Tribunale che l'imputato non ha mai voluto ammettere i fatti. Tali considerazioni inducono questo Collegio ad escludere altresì la concessione delle attenuanti generiche». Successivamente nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che riesaminava il caso in riferimento all'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali (ex art. 47 L. 26.7.1975 n. 354/1975) si riporta in breve quanto segue: «[...] Rilevato che il pesante trattamento sanzionatorio è stato giustificato dal giudice di cognizione alla luce della giovanissima età della persona offesa, [...] dalla mancata piena presa di coscienza della gravità della sua condotta in sede di interrogatorio del medesimo [...]. Rilevato che la relazione comportamentale del carcere aggiornata per l'odierna udienza riferisce che ha mantenuto una condotta penitenziaria formalmente corretta dimostrando una progressiva adesione al trattamento [...]. Invece, assumendo un atteggiamento di negazione del reato, argomento che fatica ad affrontare [...]. Rilevato che gli educatori riferiscono che è completamente mancante anche un iniziale percorso di riabilitazione e consapevolezza nei confronti del reato in relazione al quale sta espiando la pena comminatagli. [...] Rilevato questo Collegio che non può che respingersi l'istanza avanzata dall'interessato in difetto di avvio di un profondo e pieno riesame della condotta criminosa posta in essere da D. B. [...] Rilevato pertanto che l'eventuale disponibilità di risorse lavorative e familiari come meramente allegate dall'interessato non varrebbero a superare il dato negativo assorbente relativo alla totale assenza di revisione critica del condannato che non riconosce le responsabilità ascrittegli [...]. Ritenuto pertanto il Collegio che la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non può allo stato trovare accoglimento, valutata l'ini-

doneità del soggetto per quanto sopra argomentato ad avvalersene vantaggiosamente in termini di reinserimento, [...], l'istanza avanzata non può trovare accoglimento e deve essere rigettata». Ne consegue che l'uomo ha espiato tutta la pena in regime detentivo, durante il quale non è stato coinvolto in nessun trattamento specifico a parte qualche colloquio in carcere con l'esperto psicologo rivolto alla stesura della relazione di sintesi. L'uomo è stato rimesso in libertà l'estate successiva perché aveva scontato la pena.

Bisogna certamente tener presente, come già emerso in altri lavori scientifici (Carabellese, Rocca, Candelli, La Tegola, & Birkhoff, 2012), che nel contesto italiano i programmi specifici di trattamento non sono la norma, ma l'eccezione; pertanto, quanto accaduto al detenuto D. B., intensifica le problematiche inerenti alla realizzazione, in Italia, di politiche preventive che garantiscano la disponibilità di progetti di trattamento e di piani dedicati alla riabilitazione di questa tipologia di autori di reato. Si tratta di problematiche che vanno ben oltre le difficoltà cliniche e sociali di trattare queste persone e di reinserirle socialmente, creando così una inquietante deriva: la maggior parte degli autori di reato sessuale non viene specificatamente trattata, con il rischio di rinforzare l'idea pregiudizievole che il 'trattamento è la pena detentiva'.

Dopo aver analizzato questi casi giudiziari, sorge una questione. *Cosa è preferibile socialmente: un individuo che ammette il reato ma che non nutre alcun pentimento o uno che continua a negare (pur avendo cambiato comportamento)?*

Gli psicologi sono fin troppo consapevoli del fatto che un cambiamento nel comportamento non implica necessariamente un cambiamento nell'atteggiamento (Caspi & Moffitt, 1993). Si tratta di un dilemma etico e morale che gli esperti devono affrontare quando sono chiamati a valutare il rischio di recidivismo sessuale, dal momento che per trovarsi di fronte ad un aggressore sessuale che ammette la propria responsabilità e che riporta un basso rischio di ricaduta criminale bisogna che la persona passi attraverso un percorso trattamentale adeguato, voluto, seguito e concluso.

## 5. Diniego: cos'è, come opera

Il diniego è un processo universale; esso può avere un'utilità strategica e protettiva per l'individuo; può anche riguardare la rimozione o il rifiuto di eventi positivi e, insieme alla minimizzazione, essere considerato una modalità per sminuire la gravità degli eventi.

Quando si parla di diniego non si può non pensare a Freud, che ne parlava differenziandolo dalla negazione. Il diniego (*Verleugnung*) era inteso da Freud (1925, 1961) come un rifiuto a riconoscere esperienze penose, impulsi, dati di realtà o aspetti di sé.

Secondo la prospettiva psicodinamica il diniego è un meccanismo di difesa che coinvolge tutto: "da un raro e quasi psicotico rifiuto di percepire l'ambiente immediatamente circostante, alla comune riluttanza ad accettare le implicazioni di determinati eventi" (Baumeister, Dale, & Sommer, 1998, p. 1107).

Secondo il DSM-IV-TR (2000) e il DSM-5 (2013), il diniego costituisce un meccanismo di difesa con cui la persona "affronta il conflitto emotivo oppure i fattori stressogeni interni o ambientali, rigettando alcuni aspetti dolorosi della re-

altà o dell'esperienza soggettiva evidenti all'esterno" (p. 811). Se il diniego è assimilato ad un meccanismo a protezione del sé (Drapeu, Beretta, de Roten, Koerner, & Despland, 2008), allora sembra appropriato descriverlo come un "processo regolatorio che permette agli individui di ridurre la dissonanza cognitiva e minimizzare i cambiamenti nell'ambiente interno ed esterno, alterando la percezione degli eventi e giustificandoli" (Vaillant, 1994, p. 44). Secondo Weisman (1989), il diniego dovrebbe essere distinto dal coping, in quanto il primo costituisce un tentativo di trasformare un problema in un non-problema, e di conseguenza non sono più necessarie strategie di coping.

In questo lavoro il diniego è inteso come una funzione autodifensiva che caratterizza la risposta che gli individui danno quando è difficile o impossibile per loro comprendere e accettare certi aspetti della vita che considerano particolarmente dolorosi, imbarazzanti, ansiogeni, vergognosi da riconoscere e accettare e con i quali hanno difficoltà a convivere. Questi aspetti possono essere relativi sia ad eventi passati sia ad eventi attuali.

La funzione del diniego sembra configurarsi secondo due modalità, una adattiva e una disadattiva (Schneider & Wright, 2004; Wheeler & Lord, 1999): il diniego è adattivo, ad esempio, quando serve alla persona per assorbire gradualmente aspetti di esperienze traumatiche e dolorose, ma diventa disadattivo quando il disconoscimento di alcuni eventi o informazioni impedisce alla persona di fare quelle scelte che potrebbero influenzare (migliorandolo) il corso della vita. Pertanto il diniego negli autori di reato sessuale potrebbe essere rapportato a quello che Delucchi (2002) definisce "un meccanismo psichico inconscio spesso seguito da una risposta comportamentale osservabile" (p. 309).

Zara e Farrington (2016) parlano di diniego negli aggressori sessuali come di quel complesso e multidimensionale processo attraverso cui la persona si distanzia cognitivamente ed emotivamente da una realtà criminogena disturbante sia emotivamente sia socialmente. Il diniego può realizzarsi come il risultato di un pensiero distorto che favorisce spiegazioni giustificazioniste, discolpanti e utilitaristiche del proprio comportamento. In ogni caso il diniego viene associato ad un atto deliberato di inganno, mentre le distorsioni cognitive sono collegate a credenze errate e pre-esistenti il comportamento, e ad un deficit nel processamento delle informazioni. In effetti il diniego tipicamente coinvolge una disputa riguardante specifici eventi che possono essere verificabili o che sono stati già verificati, mentre le distorsioni cognitive implicano una controversia rispetto ad aspetti della realtà la cui interpretazione e attribuzione di significati è soggettiva e dipendente dal contesto. La persona può affermare che l'evento abusante non si è mai verificato e di non aver mai sfiorato la vittima (*diniego totale*). La persona può argomentare sul significato di "deviante" attribuito a certi comportamenti messi in atto e non essere d'accordo sul fatto che alcune fantasie sessuali sui bambini possano essere dannose per la vittima (*diniego selettivo*). In altri casi il diniego è una modalità attraverso la quale la persona si disappropria del comportamento che ha messo in atto (*diniego comportamentale*). Le ragioni possono essere diverse: evitare una punizione (*diniego strumentale*); scongiurare la vergogna e il rifiuto sociale (*diniego tutelante*); ridurre l'ansia e il senso di colpa (*diniego protettivo*); credere in qualcosa di diverso e opposto rispetto a quanto accaduto (*diniego immaginativo*).

## 6. Diniego e rischio differenziale

Se il diniego non è un fattore che incide direttamente sul rischio di ricaduta criminale e sulla persistenza (o recidivismo) criminale sessuale, così come la ricerca scientifica ha dimostrato (Jung & Daniels, 2012; Harkins, Howard, Barnett, Wakeling, & Miles, 2015; Hanson & Morton-Bourgon, 2005), allora la convinzione giuridico-sociale, secondo cui l'assenza di diniego favorirebbe un processo di assunzione di responsabilità, non è più sostenibile né sul piano scientifico né tantomeno su quello clinico, richiedendo così un cambio di prospettiva (Lord & Willmot, 2004; Ware & Mann, 2012).

Se gli aggressori sessuali tendono sempre a negare totalmente o parzialmente il reato, il diniego non può essere un fattore accurato e discriminante il livello di rischio di ricaduta criminale sessuale o un criterio in base al quale differenziare gli autori di reati sessuali tra coloro ad alto e basso rischio (Vanhoeck & van Daele, 2011; Ware & Harkins, 2015; Zara 2018, *forthcoming*).

Se come sosteneva T. S. Eliot (1936), *gli esseri umani non possono sopportare troppa realtà*<sup>4</sup>, negare diventa, in certe circostanze, una strategia autoprotettiva che permette la sopravvivenza del Sé non solo di fronte al mondo esterno, ma di fronte alle pressioni di un mondo psichico conflittuale e rifiutante ciò che di se stesso si vergogna di riconoscere come proprio<sup>5</sup>. Infatti si è visto che il diniego assume ruoli e funzioni diverse a seconda della fase della vita che la persona sta attraversando e della posizione giuridica in cui è coinvolto (e.g. imputato, appellante, condannato).

Il fatto che il diniego non sia un predittore di rischio non significa che non sia rilevante da valutare. Tutt'altro. Il diniego diventa un fattore psicologico rilevante per due ordini di ragioni. La prima è che la sua presenza interferisce con l'attivazione del trattamento (Hanson & Yates, 2013). La seconda, correlata alla prima, è che il diniego deve essere considerato un importante bisogno di rispondenza sul quale lavorare (Jung & Nunes, 2012), piuttosto che un fattore criminogenico che incide sul rischio di recidiva. I bisogni di rispondenza sono importanti perché, lavorando sulla motivazione e l'interesse al trattamento, incoraggiano la conoscenza di sé e della propria storia di vita e promuovono il benessere della persona che deve essere trattata, rendendola più predisposta a collaborare (Zara, 2018, *forthcoming*). In questo senso il diniego diventa un canale di accesso al trattamento.

Il successo dell'intervento sarà così valutato in base alla 'cambiabilità' delle condizioni psicologiche e di vita che hanno finora sostenuto la sua antisocialità e la negazione della stessa (Ware, Marshall, & Marshall, 2015). Questa attività è direttamente condizionata da almeno due aspetti nei quali il diniego gioca un ruolo fondamentale.

Il primo è che gli sforzi applicativi e trattamentali devono tenere in considerazione la resistenza della persona a ricono-

scere di avere un problema e ad essere presa in carico. L'evidenza empirica è concorde nel suggerire che il tasso di ricaduta criminale in coloro che non sono stati coinvolti in un trattamento specifico o in coloro che hanno abbandonato o concluso con insuccesso un trattamento è relativamente e significativamente più alta rispetto a coloro che hanno concluso con successo il programma trattamentale (Lösel & Schmuckler, 2005). Proprio per questo lavorare sulla resistenza degli aggressori sessuali che rifiutano un trattamento è il primo passo per riuscire ad agganciarli in un percorso di recupero.

Il secondo aspetto implica la necessità di saper distinguere tra ammissione di responsabilità 'reale' e ammissione 'strumentale'. L'*ammissione di responsabilità reale* implica una riduzione del livello di diniego quale risultato di un percorso di crescita e di raggiungimento di consapevolezza rispetto a quanto successo e alle conseguenze sulle vittime e che si sviluppa a seguito di un programma trattamentale specifico e personalizzato e non prima dello stesso. L'*ammissione di responsabilità strumentale* implica un interesse rivolto ad ottenere benefici (e.g. riduzione della pena, concessione di una licenza premio oppure di una misura alternativa alla detenzione). In questi casi l'ammissione è solo un travestimento, socialmente accettabile, che nasconde ostilità e un rifiuto a riconoscere la natura antisociale e offensiva delle proprie azioni. In questo senso esplorare la psicologia del diniego diventa fondamentale per capire le sue prerogative come meccanismo psicologico universale.

## 7. Uno sguardo clinico al diniego

Nonostante l'evidenza incerta sul diniego quale fattore di rischio di recidivismo, questo non significa che il diniego non debba essere considerato nella valutazione degli aggressori sessuali. Esso può dare importanti informazioni sulla psicologia dei reati sessuali rilevanti sul piano della prevenzione e del trattamento. Il diniego non è di per sé patologico, ma può diventare problematico sulla base di ciò che viene negato, dell'intensità, della pervasività, della frequenza con cui accade, e della motivazione alla base del farne ricorso.

"Se accettiamo l'idea che il diniego non è una semplice menzogna, ma un meccanismo difensivo alimentato dalla vergogna, dal senso di colpa, da una minaccia all'autostima, dalla dissonanza cognitiva e dalla paura delle conseguenze, allora possiamo aspettarci che i *sex offenders* presentino un qualche grado di diniego" (Levenson, 2011, p. 348). Questi meccanismi di protezione contribuiscono ad alimentare la *sindrome dello specchio retrovisore* (Zara, 2005), che confina le credenze e le emozioni dell'individuo al passato, così che ogni nuovo giudizio e valutazione di sé sono sempre retrospettivi, alterando e condizionando una visione completa del Sé.

La rivelazione è un tema controverso perfino in ambito clinico in quanto anche i pazienti nascondono informazioni private, specialmente quando sono considerate troppo vergognose, imbarazzanti o preoccupanti (Farber & Hall, 2002) o per il timore che rivelarle possa compromettere negativamente la percezione che il terapeuta ha di loro (Kelly, 2000). La ricerca ha suggerito che una completa rivelazione di caratteristiche personali negative è associata ad esiti indesiderati, come uno scarso progresso nella psicoterapia (Kelly, 2000). I pazienti che tendono a rivelare molto in terapia sperimentano

4 "Go, go, go, said the bird: human kind  
Cannot bear very much reality [...]". *Burnt Norton* (in T. S. Eliot, 1909-1962, p. 176).

5 Fu lo stesso Shakespeare, in *King Lear*, a parlare di quello che "... che la Natura stessa, quasi si vergogna di riconoscere per sua". Cfr. l'originale: "... nature is asham'd Almost t' acknowledge hers". Shakespeare, *King Lear*, Sc. I, Act 1, l. 215-216.

più malessere di quelli che rivelano meno (Stiles, 1984) e vanno persi con maggiore probabilità, beneficiando meno della terapia (Stiles, 1995).

Nonostante il diniego sia una forma di auto-preservazione che agisce come un *buffer* contro ogni informazione legata a fatti o eventi che la persona desidera rinnegare, bloccando ogni espressione di conflitto intrapsichico, di raro è permanente. Le persone diventano più aperte una volta che è stata instaurata una relazione di fiducia e quando vengono garantite condizioni non giudicanti di disponibilità e di confidenzialità.

Quest'analisi clinica del diniego è cruciale per iniziare a comprendere come mai il diniego sia un meccanismo di difesa frequentemente utilizzato negli aggressori sessuali.

La resistenza ad essere etichettati come *sex offenders* può creare ostacoli ad accettare di aver bisogno di un trattamento; il timore di un ulteriore rigetto da parte dei familiari può alimentare ulteriori impedimenti verso il riconoscimento di sé nelle dinamiche delittuose; la vergogna sociale può ostacolare il processo di consapevolezza; il rifiuto della propria devianza sessuale può favorire il diniego. Pertanto psicologi e criminologi che lavorano come esperti in tribunale o che si occupano di trattare i *sex offenders* dovrebbero discostarsi dall'idea per cui una completa rivelazione del reato e l'ammissione di responsabilità siano più legati alla riduzione del recidivismo sessuale di quanto in realtà siano.

Per l'*Association for the Treatment of Sexual Offenders* (ATSA, 2001) il diniego è "il fallimento dell'aggressore sessuale di accettare la responsabilità delle proprie azioni offensive e dei reati commessi" (p. 63). Se il diniego viene visto come un ostacolo da evitare, oppure un inconveniente da risolvere, un difetto della persona da correggere, un effetto influenzante negativamente il gruppo terapeutico, un intralcio ai progressi trattamentali, un impedimento al cambiamento (Blagden, Winder, Gregson, & Thorne, 2011), tutto il lavoro trattamentale potrà iniziare solo a partire dalla sua eliminazione, per cui coloro che negano non verrebbero inseriti in un trattamento con tutte le conseguenze e le criticità di questa scelta.

Se il diniego viene invece inteso come una fonte psico-criminologica e clinica ricca di informazioni sulla persona, sulla sua visione del mondo e sul suo funzionamento psicologico e relazionale, allora il diniego diventa rilevante nel lavoro preliminare rivolto ad agganciare queste persone per renderle accettanti il trattamento attraverso la promozione della motivazione e dell'interesse a fare parte di un programma specialistico. Essere in grado di cogliere la macro- e le micro-dimensioni del diniego è fondamentale se l'interesse è quello di vedere il diniego come un punto di partenza dell'intervento sugli aggressori sessuali e non l'aspetto da svellere definitivamente dalla loro realtà psicologica e sociale.

## 8. Implicazioni per l'intervento e la futura ricerca scientifica

Il diniego non è di per sé un bisogno criminogenico; il suo impatto sul recidivismo è dubbio, se non quasi irrilevante, almeno in certi casi e con certi autori di reati sessuali. Il diniego dovrebbe essere considerato come uno degli obiettivi del trattamento e non come un criterio di inclusione per il trattamento. Questo cambiamento di prospettiva implicherebbe il raggiungimento di un ulteriore traguardo clinico importante,

che sarebbe quello di promuovere la consapevolezza della persona rispetto non solo a quanto personalmente vissuto, ma anche rispetto a quanto 'realmente' accaduto.

In linea con precedenti ricerche, in uno studio che ha esplorato il grado con cui il diniego era legato alla percezione del trattamento tra i *sex offenders*, i risultati hanno mostrato che molti aspetti del diniego e della minimizzazione erano significativamente correlati alla percezione del trattamento: alti livelli di diniego e minimizzazione erano associati ad un più forte rifiuto del trattamento e ad una minore sollecitudine al trattamento (Jung & Nunes, 2012). Questi autori, guardando ai risultati di moderata-forte associazione tra il diniego e la motivazione al trattamento, sono stati piuttosto risoluti nel sostenere che i *sex offenders* deneganti non debbano essere esclusi dal trattamento. Ogni impegno clinico dovrebbe infatti essere impiegato per offrire un trattamento ai *sex offenders* ad alto rischio che mostrano elevati livelli di diniego e minimizzazione. Ciò include l'importanza degli sforzi designati a favorire il processo di *readiness* (essere pronti) al cambiamento (Zara, 2010), a valutare i fattori di rischio psicologici individuali (Hart, Michie, & Cooke, 2007), a promuovere una rivisitazione critica del pensiero distorto (Grattagliano, Taurino, Costantini, Latrofa, Papagna, Terlizzi, et al., 2013), a rafforzare la motivazione (Marshall, Thornton, Marshall, Fernandez, & Mann, 2001), a prepararli per iniziare il trattamento (Giulini & Xella, 2011; Theodosi & McMurrin, 2006), e a promuovere servizi di formazione professionale mirata e *scientific-based* ai professionisti che si occupano non solo degli autori di reato ma anche delle vittime (Lloyd, Ramon, Vakalopoulou, Videmšek, Meffan, Roszczyńska-Michta, & Rollè, 2017).

Dall'altro lato, trattare i *sex offenders* potrebbe essere più efficace se trovasse diffusione l'accettazione del loro diniego come *bisogno da trattare* piuttosto che come una fallacia della consapevolezza o una strategia beffarda di chi vuole evitare una condanna. Nel primo caso il trattamento verrebbe infatti organizzato in *termini di responsività*. Nel secondo caso, esso sarebbe basato su un giudizio di impotenza e di irrecuperabilità della persona.

## Conclusioni

L'articolo è basato su una revisione della letteratura e analizza in modo critico cosa influenza il processo di decisione nel sistema giuridico e gli scenari trattamentali quando si ha a che fare con autori di reati sessuali. L'assunzione che il diniego è un fattore di rischio per il recidivismo è distorta e discordante con le evidenze scientifiche. Tuttavia, la mancanza di relazione tra diniego e recidivismo sessuale riscontrata nella ricerca non implica che il diniego e la minimizzazione non siano dimensioni importanti della psicologia dell'autore di reato sessuale. Bisognerebbe riconoscere che queste dimensioni possono essere collegate alla difficoltà nel valutare il rimorso e ad intervenire sul diniego nel setting giuridico, ed alla limitata possibilità di raggiungere un processo di piena auto-rivelazione quando si è sotto giudizio. Inoltre gli studi vittimologici (Braithwaite, 1988) sembrano suggerire che l'ammissione del reato sia maggiormente d'aiuto alle vittime, che possono vedere in un processo di espiazione aperto, formale e pubblico da parte dell'aggressore un'opportunità per muoversi verso

una rinnovata accettazione di quella che è la loro nuova vita dopo il reato subito.

D'altro canto, il superamento del diniego avrebbe per il *sex offender* un costo emotivo, cognitivo, relazionale e sociale eccessivamente elevato specie quando gli si chiede di scalfire quello strato di protezione sul quale la persona ha edificato la sua immagine e senza il quale probabilmente non potrebbe funzionare. È per questo che interventi designati a valutare più che ad eliminare il diniego possono risultare maggiormente efficaci, dal momento che possono apportare una conoscenza specifica sulla responsabilità degli autori di reato (Andrews & Bonta, 2010), sul come e quando essi siano più inclini a giustificare la propria condotta per evitare la responsabilità, sul quando siano maggiormente pronti a fronteggiare la realtà della loro devianza sessuale, o sulle circostanze in cui il diniego è invece dato dall'innocenza.

È possibile che la società possa trarre maggiori benefici pratici da autori di reato che interrompono gli abusi sulle vittime, anche se il processo di ammissione e di presa di responsabilità per i loro reati avverrà solo successivamente ad un cambiamento comportamentale, piuttosto che precedentemente ad esso.

L'interesse di questo lavoro era quello di evidenziare come un'accurata valutazione differenziale del diniego sia indispensabile per *pianificare* un lavoro psicologico responsabile, eticamente solido e clinicamente promotivo sull'aggressore sessuale. Dal momento che il diniego è il risultato di una combinazione di intenzioni ingannevoli, mistificatorie, simulatorie e dissimulatorie, e di un pensiero distorto, un approccio indiretto rivolto ad analizzare la tipologia di diniego, piuttosto che utilizzare un approccio immediatamente rivolto ad eliminarlo, potrebbe essere più efficace nel processo trattamentale sul medio e lungo termine. Un approccio penalizzante il diniego rischierebbe di avere l'effetto opposto sull'aggressore sessuale, quello cioè di disimpegnare, demotivare, distanziare, polarizzare e disinteressare la persona.

Probabilmente il sistema sociale potrebbe beneficiare maggiormente di una politica di intervento che conduca gli autori di reati sessuali a desistere, nonostante il processo di ammissione del reato e di assunzione di responsabilità segua il cambiamento comportamentale piuttosto che anticiparlo.

“Egli ignorava perfino che la nuova vita non gli si concedeva per nulla, che bisognava ancora acquistarla a caro prezzo, pagarla con una grande opera nell'avvenire...”

Ma qui comincia una nuova storia, la storia del graduale rinnovarsi di un uomo, la storia della sua graduale rigenerazione, del suo graduale passaggio da un mondo in un altro, dei suoi progressi nella conoscenza di una nuova realtà, fino allora completamente ignota. Questo potrebbe formare argomento di un nuovo racconto; ma il nostro racconto odierno è finito” (Fëdor Dostoevskij, 1866, p. 330).

#### Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi

L'autrice dichiara l'assenza di conflitto d'interessi nell'utilizzo e nell'analisi del materiale riportato nel lavoro.

## Riferimenti bibliografici

- Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006. (2006). *Pub. L. No. 109-248*, 120 Stat. 587.
- American Psychiatric Association (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders – DSM-IV-TR* (4<sup>th</sup> ed., text rev). Washington, DC: Author.
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders – DSM-5* (5<sup>th</sup> ed.). Washington, DC: Author.
- Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). *The psychology of criminal conduct* (5<sup>th</sup> ed.). Cincinnati, OH: Anderson.
- ATSA Professional Issues Committee (2001). *Practice standards and guidelines for members of the Association for the Treatment of Sexual Abusers*. Beaverton, OR: ATSA.
- Baumeister, R. F., Dale, K., & Sommer, K. L. (1998). Freudian Defense Mechanisms and empirical findings in modern social psychology: Reaction formation, projection, displacement, undoing, isolation, sublimation, and denial. *Journal of Personality*, 66, 1081-1124. DOI: 10.1111/1467-6494.00043
- Blagden, N., Winder, B., Thorne K., & Gregson, M. (2011). No-one in the world would ever wanna speak to me again: An interpretative phenomenological analysis into convicted sexual offenders' accounts and experiences of maintaining and leaving denial. *Psychology, Crime & Law*, 17, 563-585. DOI: 10.1080/1068-3160903397532
- Blockland, A. A. J., & Lussier, P. (2015). *Sex Offenders: A Criminal Career Approach*. Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Birgden, A., & Cucolo, H. (2011). The Treatment of Sex Offenders: Evidence, Ethics, and Human Rights. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 23, 295-313. DOI: 10.1177/10790-63210381412
- Bonta, J. (2002). Offender risk assessment: Guidelines for selection and use. *Criminal Justice and Behavior*, 29, 355-379.
- Bonta, J., & Wormith, S. J. (2007). Risk and need assessment. In G. McIvor & P. Raynor (Eds.), *Developments in social work with offenders* (pp. 131-152). Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers.
- Braithwaite, J. (1988). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Burdon, W. M., & Gallagher, C. A. (2002). Coercion and sex offenders: Controlling Sex-offending behavior through incapacitation and treatment. *Criminal Justice and Behavior*, 29, 87-109. DOI: 10.1177/0093854802029001006
- Bureau of Justice Statistics. (2003, November). *Recidivism of sex offenders released from prison in 1994* (NCJ 198281). Washington, DC: U.S. Department of Justice.
- Canepa, M., & Merlo, S. (2010, IX ed.). *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*. Milano: Giuffrè.
- Caprioli, F., & Vicoli, D. (2011). *Procedura penale dell'esecuzione*. Torino: G. Giappichelli.
- Carabellese F., Rocca G., Candelli C., La Tegola D., & Birkhoff J. M. (2012). La gestione degli autori di reati sessuali tra psicopatologia e rischio di recidiva. Prospettive trattamentali. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2, 70-83.
- Caspi, A., & Moffitt, T. E. (1993). When do individual differences matter? A paradoxical theory of personality coherence. *Psychological Inquiry*, 4, 247-271.
- Commonwealth v. Tirado (2005). 870 A.2d 362 (Pa. Super. Ct. 2005).
- Delucchi, F. (2002). Difese e abuso di sostanze. In V. Lingiardi & F. Madeddu (Eds.), *I meccanismi di difesa. Teoria, valutazione, clinica* (pp. 294-319). Milano: Raffaello Cortina.
- Dostoevsky, F. (1864/2003). *Notes from Underground and the Double*. London: The Penguin Classics.
- Drapeau, M., Beretta, V., de Roten, Y., Koerner, A., & Despland, J.-

- N. (2008). Defense style of pedophilic offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 52, 185-195. DOI: 10.1177/0306624X07307121
- Duwe, G., Donnay, W., & Tewksbury, R. (2008). Does residential proximity matter? A geographic analysis of sex offense recidivism. *Criminal Justice and Behavior*, 35, 484-504.
- Eliot, T. S. (1936/1962). *T.S. Eliot: The complete poems and plays, 1909-1950*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Farber, B. A., & Hall, D. (2002). Disclosure to therapists: What is and is not discussed in psychotherapy. *Journal of Clinical Psychology*, 58, 359-370.
- Farrington, D. P. (2003). Key results from the first forty years of the Cambridge Study in delinquent development. In T. P. Thornberry, & M. D. Krohn (Eds.), *Taking stock of delinquency. An overview of findings from contemporary longitudinal studies* (pp. 137-183). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Feldman, H. (2004). The Fifth Amendment right against self-incrimination: An in-depth look at *McKune v. Lile*. *Pepperdine Law Review*, 4, 803-824.
- Forza, A., Menegon, G., & Rumiat, R. (2017). *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*. Bologna: Il Mulino.
- Freud, S. (1925). La negazione. In *Opere* (vol. X., ed. 1978). Torino: Boringhieri.
- Freud, S. (1961). Negation. In J. Strachey (Ed.), *The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud: Vol. 19* (pp. 235-239). London: Hogarth Press. (Original work published 1925).
- Gilfillen v. State* (Ind.1991), 582 N.E.2d 821, 824.
- Giulini, P., & Xella, C. M. (2011). *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*. Milano: Raffaello Cortina.
- Grattagliano, I., Taurino, A., Costantini, A., Latrofa, A., Papagna, S., Terlizzi, M., Laquale, M. G., & Cassibba, R. (2013). Sexual offenders: paradigmi teorici ed ipotesi eziologiche. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 35, 613-623.
- Gulotta, G. (2012). *Le 200 regole della cross examination*. Milano: Giuffrè.
- Habenton, B. (2009). Comparative analysis of the management of sexual offenders in the USA and the UK. In J. L. Ireland, C. A. Ireland, & P. Birch (Eds.), *Violent and sexual offenders. Assessment, treatment, and management* (pp. 257-280). Cullompton, Devon: Willan Publishing.
- Hanson, R. K., & Bussière, M. T. (1998). Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 66, 348-362. DOI: 10.1037/0022-006X.66.2.348
- Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. E. (2005). The characteristics of persistent sexual offenders: A meta-analysis of recidivism studies. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73, 1154-1163. DOI: 10.1037/0022-006X.73.6.1154
- Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. E. (2009). The Accuracy of Recidivism Risk Assessments for Sexual Offenders: A Meta-Analysis of 118 Prediction Studies. *Psychological Assessment*, 21, 1-21. DOI: 10.1037/a0014421
- Hanson, R. K. & Yates, P. M. (2013). Psychological treatment of sex offenders. *Current Psychiatry Reports*, 15, 1-8.
- Happel, R. M., & Auffrey, J. J. (1995). Sex offenders assessment: Interrupting the dance of denial. *American Journal of Forensic Psychology*, 13, 5-22.
- Harkins, L., Beech, A. R., & Goodwill, A. M. (2010). Examining the influence of denial, motivation, and risk on sexual recidivism. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 22, 78-94. DOI: 10.1177/1079063209358106
- Harkins, L., Howard, P., Barnett, G., Wakeling, H. & Miles, C. (2015). Relationships between denial, risk, and recidivism in sexual offenders. *Archives of Sexual Behavior*, 44, 157-166.
- Harris, A. J. R., & Hanson, R. K. (2004). *Sex offender recidivism: A simple question* (Corrections User Report No. 2004-03) Ottawa: Public Safety and Emergency Preparedness Canada.
- Harris, D. A., Knight, R. A., Smallbone, S., & Dennison, S. (2011). Postrelease specialization and versatility in sexual offenders referred for civil commitments. *Sex Abuse*, 23, 243-259. DOI: 10.1177/1079063210384276
- Harris, D., Smallbone, S., Dennison, S., & Knight, R. (2009). Specialization and versatility in sexual offenders referred for civil commitment. *Journal of Criminal Justice*, 37, 37-44.
- Hart, S. D., Michie, C., & Cooke, D. J. (2007). Precision of actuarial risk assessment instruments: evaluating the 'margins of error' of group v. individual predictions of violence. *The British Journal of Psychiatry*, 49, 60-65. DOI: 10.1192/bjp.190.5.s60
- Hennings, K., & Holdford, R. (2006). Minimization, denial, and victim blaming by batterers: How much does the truth matter? *Criminal Justice and Behavior*, 33, 110-130. DOI: 10.1177/0093-854805282322
- Hess, D. T., & Packer, I. K. (2012). Treatment disclosures in sex offender civil commitment evaluations. *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law - Legal Digest*, 3, 424-426.
- Hood, R., Shute, S., Feilzer, M., & Wilcox, A. (2002). Sex Offenders Emerging from Long-Term Imprisonment. A Study of Their Long-term Reconviction Rates and of Parole Board Members' Judgements of Their Risk. *British Journal of Criminology*, 42, 371-394.
- Istituto Nazionale di Statistica (2000-2011). *Statistiche Criminali Penali 2000-2011*. Roma.
- Jacob Wetterling Act. (1994). 42 U.S.C. 14701.
- Jung, S. & Daniels, M. (2012). Conceptualizing sex offender denial from a multifaceted framework: Investigating the psychometric qualities of a new instrument. *Journal of Addictions & Offender Counseling*, 33, 2-17.
- Jung, S., & Nunes, K. L. (2012). Denial and its relationship with treatment perceptions among sex offenders. *Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 23, 485-496. DOI: org/10.1080/14789949.2012.697567
- Kelly, A. E. (2000). Helping construct desirable identities: A self-presentational view of psychotherapy. *Psychological Bulletin*, 126, 475-494.
- Kemshall, H., Mackenzie, G., Wood, J., Bailey, R., & Yates, J. (2005). *Strengthening Multi-Agency Public Protection Arrangements (MAP-PAs)*. London: Home Office.
- Knight, R. A., & Thornton, D. (2007). *Evaluating and improving risk assessment schemes for sexual recidivism: A long-term follow-up of convicted sexual offenders* (Document No. 217618). Washington, DC: U.S. Department of Justice.
- La Fond, J. Q. (2005). *Preventing sexual violence: How society should cope with sex offenders*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Langton, C. M., Barbaree, H. E., Harkins, L., Arenovich, T., McNamee, J., Peacock, E. J., Dalton, A., Hansen, K. T., Luong, D., & Marcon, H. (2008). Denial and minimization among sexual offenders: Posttreatment presentation and association with sexual recidivism. *Criminal Justice and Behavior*, 35, 69-98. DOI: 10.1177/0093854807309287
- Lanza, L. (2011). Emozioni e libero convincimento nella decisione del giudice penale. *Criminalia. Annuario di Scienze penalistiche*, 365-376.
- Lavarini, B. (2012). *L'esame delle parti*. Torino: Giappicchelli.
- Levenson, J. S. (2011). "But I Didn't Do It!": Ethical Treatment of Sex Offenders in Denial. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 23, 346-364. DOI: 10.1177/1079063210382048
- Lieb, R., Quinsey, V., & Berliner, L. (1998). Sexual predators and social policy. *Crime and Justice*, 23, 43-114.
- Lipscombe, S. (2012). *Sarah's law: the child sex offender disclosure scheme*. Standard Note. SN/HA/1692. London: House of Commons Library. Retrieved on 7 January 2014 from www.parliament.uk
- Lloyd, M., Ramon, S., Vakalopoulou, A., Videmšek, P., Meffan, C., Roszczynska-Michta, J., & Rollé, L. (2017). Women's experiences of domestic violence and mental health: Findings from a

- European Empowerment Project. *Psychology of Violence*. Advance online publication. DOI: 10.1037/vio0000111
- Lösel, F., & Schmucker, M. (2005). The effectiveness of treatment for sexual offenders: A comprehensive meta-analysis. *Journal of Experimental Criminology*, 1, 117-146.
- Lord, A., & Willmot, P. (2004). The process of overcoming denial in sexual offenders. *Journal of Sexual Aggression*, 10, 51-61.
- Lund, C. A. (2000). Predictors of sexual recidivism: Did meta-analysis clarify the role and relevance of denial? *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 12, 273-285.
- Lussier, P. (2005). The criminal activity of sexual offenders in adulthood: Revisiting the specialization debate. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 17, 269-292.
- Lussier, P., & Cale, J. (2013). Beyond sexual recidivism: A review of the sexual criminal career parameters of adult sex offenders. *Aggression & Violent Behavior*, 18, 445-457.
- Mace v. Amestoy* (D.Vt. 1991). 765 F. Supp. 847, 852.
- Macri, F. (2016). La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) nella giurisprudenza della suprema corte del 2015. Analisi di 110 sentenze di inammissibilità e rigetto tra orientamenti esegetici di legittimità e opzioni sanzionatorie di merito. *Diritto Penale Contemporaneo (DPC)*, 1, 162-185.
- Maiano, M. A. (2006). Sex offender probationers and the Fifth Amendment: Rethinking compulsion and exploring preventative measures in the face of required treatment programs. *Lewis & Clark Law Review*, 10, 989-1022.
- Marshall, W. L., Marshall, L. E., Serran, G. A., & O'Brien, M. D. (2013). What works in reducing sexual offending. In L. A. Craig, L. Dixon, & T. A. Gannon (Eds.), *What works in offender rehabilitation* (pp. 173-191). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Marshall, W. L., Thornton, D., Marshall, L. E., Fernandez, Y. M., & Mann, R. (2001). Treatment of sexual offenders who are in categorical denial: a pilot project. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 13, 205-215. DOI: 10.1023/A:1009540301151
- Maruna, S., & Mann, R. E. (2006). A fundamental attribution error? Rethinking cognitive distortions. *Legal and Criminological Psychology*, 11, 155-177.
- McGrath, R., Cumming, G., Burchard, B., Zeoli, S., & Ellerby, L. (2010). *Current practices and emerging trends in sexual abuser management: The Safer Society 2009 North American survey*. Brandon, VT: Safer Society Press.
- McAbee v. State* (2002). 770 N.E.2d 802, 806 (Ind. 2002).
- Megan's Law*, Pub L. No. 104-145, 110 Stat. 1345 (1994).
- Miethe, T., Olson, J., & Mitchell, O. (2006). Specialization and persistence in the arrest histories of sex offenders: A comparative analysis of alternative measures and offense types. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 43, 204-229.
- Nunes, K. L., Hanson, R. K., Firestone, P., Moulden, H. M., Greenberg, D. M., & Bradford, J. M. (2007). Denial predicts recidivism for some sexual offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 19, 91-105.
- Nunes, K. L., & Jung, S. (2012). Are Cognitive Distortions Associated With Denial and Minimization Among Sex Offenders? *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, XX(X), 1-23. DOI: 10.1177/1079063212453941
- Petrunik, M. (2003). The hare and the tortoise: Dangerousness and sex offender policy in the United States and Canada. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 45, 43-57.
- Piquero, A. R., Farrington, D. P., & Blumstein, A. (2003). The criminal career paradigm. *Crime and Justice*. Chicago: The University of Chicago Press, 30, 359-506.
- Piquero, A. R., Farrington, D. P., Jennings, W. G., Diamond, B., & Craig, J. (2012). Sex offenders and sex offending in the Cambridge study in delinquent development: prevalence, frequency, specialization, recidivism, and (dis)continuity over the life-course. *Journal of Crime and Justice*, 1-15. DOI: 10.1080/0735648X.2012.688527
- Prentky, R. A., Barbaree, H. E., & Janus, R. S. (2015). *Sexual Predators. Society, risk, and the Law*. Abingdon, UK: Routledge.
- Price v. State* (2002). 765 N.E.2d 1245 (Ind. 2002).
- Robinson P. H., Jackowitz S. E., Bartels D. M. (2012). Extralegal punishment factors: A study of forgiveness, hardship, good deeds, apology, remorse, and other such discretionary factors in assessing criminal punishment. *Vanderbilt Law Review*, 65, 737-826.
- Rosky, J. W. (2012). The (F)utility of post-conviction polygraph testing. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 25, 259-281. DOI: 10.1177/1079063212455668
- Saraceno, P. (1940). *La decisione sul fatto incerto*. Padova: Cedam.
- Scheff, T. J. (1994). *Bloody revenge: Emotions, nationalism, and war*. Boulder: Westview Press.
- Schlink, A. M., & Shaw, T. (1996). Treating sexual offenders who deny their guilt: A pilot study. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 8, 17-23.
- Schneider, S. L., & Wright, R. C. (2004). Understanding denial in sexual offenders. A review of cognitive and motivational processes to avoid responsibility. *Trauma, Violence, & Abuse*, 5, 3-20. DOI: 10.1177/1524838003259320
- The Sexual Offences Act 2003*, No. 1220.
- Shakespeare, W. (1608 in quarto). King Lear. In W. J. Craig (1894) (Ed.), *The complete works of William Shakespeare*. Oxford: Oxford University Press.
- State of Kansas v. Baum* (2011). No. 84,796.
- State of Montana v. James Osborne* (2007). Supreme Court of MT 217.
- State v. Clegg* (2001). 635 N.W.2d 578, 580 (S.D. 2001).
- State v. Inlay* (1991). 249 Mont. 82, 813 P.2d 979, 985.
- State v. McKinney* (1997). 946 P.2d 456, 458 (Alaska Ct. App. 1997).
- Stiles, W. B. (1984). Client disclosure and psychotherapy session evaluations. *British Journal of Clinical Psychology*, 23, 311-314.
- Stiles, W. B. (1995). Disclosure as a speech act: Is it psychotherapeutic to disclose? In J. W. Pennebaker (Ed.), *Emotion, disclosure, and health* (pp. 71-91). Washington, DC: American Psychological Association.
- Tangney, J. P., Stuewig, J., Mashek, D., & Hastings, M. (2007). Assessing jail inmates' proneness to shame and guilt: Feeling bad about behavior or the self. *Criminal Justice and Behavior*, 38, 710-734. DOI: 10.1177/0093854811405762
- Tewksbury, R., Mustaine, E. E., & Payne, B. K. (2011). Community corrections professionals' views of sex offenders, sex offender registration and community notification, and residency restrictions. *Federal Probation*, 75, 45-50.
- Theodosi, E., & McMurrin, M. (2006). Motivating convicted sex offenders into treatment: A pilot study. *The British Journal of Forensic Practice*, 8, 28-35. DOI: 10.1108/14636646200600017
- Traverso, G. B. (1999). Indagine conoscitiva sugli autori di reati sessuali a danno di minori e sui bisogni formativi degli operatori addetti al loro trattamento. *Atti del seminario transnazionale del progetto WOLF*, Roma.
- U.S. Sentencing Commission Guidelines Manual*. (2010). Acceptance of responsibility. § 3E1.1. USA: United States Sentencing Commission.
- Vaillant, G. (1994). Ego mechanisms of defense and personality psychopathology. *Journal of Abnormal Psychology*, 103, 44-50.
- Vanhoeck, K., & van Daele, E. (2011). Denial of Sexual Crimes. In D. P. Boer, R. Eher, L. A. Craig, M. H. Miner, & F. Pfäfflin (Eds.), *International Perspectives on the Assessment and Treatment of Sexual Offenders: Theory, Practice, and Research* (pp. 355-372). Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
- Vess, J. (2011). Ethical Practice in Sex Offender Assessment: Consideration of Actuarial and Polygraph Methods. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 23, 381-396. DOI: 10.1177/1079063210382045
- Ware, J., & Harkins, L. (2015). Addressing denial. In D. T. Wilcox, T. Garrett, & L. Harkins (Eds.), *Sex offender treatment. A case study approach to issues and interventions* (pp. 307-326). Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

- Ware J. & Mann R. E. (2012). How should “acceptance of responsibility” be addressed in sexual offending treatment programs? *Aggression and Violent Behavior, 17*, 279–288.
- Ware J., Marshall W. L., & Marshall L. E. (2015). Categorical denial in convicted sex offenders: The concept, its meaning, and its implication for risk and treatment. *Aggression and Violent Behavior: A Review Journal, 25*, 215–226. DOI:10.1016/j.avb.2015.08.003
- Weisman, A. D. (1989). Denial, coping, and cancer. In E. L. Edelstein & D. L. Nathanson (Eds.), *Denial: A clarification of concepts and research* (pp. 251–259). New York: Plenum Press.
- Wheeler, S. & Lord, L. (1999). Denial: a conceptual analysis. *Archives of Psychiatric Nursing, 13*, 311–320.
- Yates, P. M. (2009). Is sexual offense denial related to sex offense risk and recidivism? A review and treatment implications. *Psychology, Crime, and Law, 15*, 183–199.
- Zara, G. (2005). *Le carriere criminali*. Milano: Giuffrè.
- Zara, G. (2010). Persistenza e recidivismo criminale: il risk-assessment in psicologia criminologica. In G. Gulotta, & A. Curci (Eds.), *Mente, società e diritto* (pp. 555–603). Milano: Giuffrè.
- Zara, G., & Jung, S. (under submission). *Untangling the impact of denial in sex offending treatment: Examining the importance of criminal career diversity*.
- Zara, G. (2018, forthcoming). *Il diniego nei sex offender: dalla valutazione al trattamento*. Milano: Raffaello Cortina.
- Zara, G. & Farrington, D. P. (2016). *Criminal recidivism: Explanation, prediction and prevention*. Abingdon, UK: Routledge.
- Zgoba, K. M., & Levenson, J. (2012). Failure to Register as a Predictor of Sex Offense Recidivism: The Big Bad Wolf or a Red Herring? *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 24*, 328–349. DOI: 10.1177/1079063211421019